

LEGGE DI BILANCIO 2021: ULTERIORI INDICAZIONI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Si esaminano le ulteriori disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 a favore di imprese ed esercenti arti e professioni

Informativa n.	5/2021
Riferimenti normativi	Legge n. 178/2020 c.d. "Legge di bilancio 2021" D.L. n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità" D.L. n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" D.L. n. 104/2020 c.d. "Decreto Agosto"



La “Legge di bilancio 2021” ha introdotto diverse novità in materia fiscale/previdenziale ed IVA dettagliatamente esaminate nelle Informative Unistudio nr. [3/2021](#) e [4/2021](#).

Nella tabella seguente si analizzano le ulteriori disposizioni introdotte a favore di imprese ed esercenti arti e professioni.

Norma	Descrizione
Interventi di riqualificazione energetica	<p>Viene prorogata la detrazione IRES/IRPEF per le spese sostenute, fino al 31/12/2021, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica (65% -50% per talune tipologie di interventi) degli edifici.</p> <p>Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schermature solari fino a un valore massimo di 60.000 Euro; • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo di 100.000 Euro; • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo di 30.000 euro. <p>Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, era già previsto il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31/12/2021.</p>
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo	<p>Come noto Il “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito di imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo esteso dal “Decreto Agosto” alle strutture turistico-ricettive fino al 31/12/2020.</p> <p>La “Legge di bilancio 2021” estende fino al 30/04/2021 il suddetto credito di imposta, limitatamente <u>alle strutture turistico-ricettive</u>, ai tour operator e alle agenzie di viaggio.</p>
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale	<p>Si ricorda che Il “Decreto Liquidità” (si veda Informativa Unistudio n. 37/2020) aveva previsto, fino al 31/12/2020, la sospensione dell’applicazione delle disposizioni di legge che impongono la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; 2. riduzione del capitale al di sotto del limite legale. <p>Nella prima ipotesi l’obbligo di ricapitalizzazione operava dall’1/01/2021; nella seconda ipotesi la società poteva differire ogni decisione all’1/01/2021.</p> <p>La “Legge di bilancio 2021” differisce ulteriormente i termini sopra indicati. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per quanto al precedente punto 1. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo ossia al 2025. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2026), se la perdita non è ancora diminuita sotto il terzo, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate; b) nelle ipotesi previste dal precedente punto 2. l’assemblea convocata dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025). L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2026) deve procedere alle deliberazioni sopra indicate. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

	<p>In entrambi i casi le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa del bilancio con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p>
Ristorni società cooperative	<p>Si ricorda come, nelle società cooperative, le somme destinate ad aumento del capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; le stesse sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e, in relazione alle persone fisiche, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26% da parte della società.</p> <p>La "Legge di bilancio 2021" prevede, previa delibera assembleare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione dal 26% al 12,50% della ritenuta a titolo di imposta; - la possibilità, per le società cooperative, di tassare tali somme all'atto dell'attribuzione al capitale sociale anziché al rimborso dello stesso previa delibera assembleare. <p>Tra i soci persone fisiche non sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli imprenditori individuali; - i soci con partecipazioni qualificate ossia partecipazioni che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea superiore al 20% o una partecipazione al capitale/patrimonio superiore al 25%. <p>La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,5% può essere applicata, con le medesime modalità, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale e deliberate entro il 31/12/2020. E' quindi consentito beneficiare della ritenuta ridotta anche per i ristorni capitalizzati prima dell'1/01/2021.</p>
Credito di imposta per adeguamento pubblici esercizi	<p>Come noto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella allegata (clicca qui), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 Euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.</p> <p>Per una completa disamina si veda l'Informativa Unistudio n. 52/2020.</p> <p>La "Legge di bilancio 2021" anticipa al 30/06/2021 anziché al 31/12/2021 il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare in compensazione il credito di imposta nel modello F24; - cedere il credito a soggetti terzi compresi istituti di credito e intermediari finanziari. <p>Con apposito Provvedimento n. 4887 dell'8/01/2021 l'Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente Provvedimento n. 259854 del 10/07/2020 per recepire le disposizioni sopra indicate. Viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili deve essere inviata entro il 31/05/2021; - in ipotesi di cessione del credito, il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione dall'1/01/2021 al 30/06/2021; - la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario entro il 30/06/2021 non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta successivamente a giugno 2021.
Contributo a fondo perduto per i centri storici turistici	<p>Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 61/2020) e' stato riconosciuto nel 2020 un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o di servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione</p>

	<p>resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:</p> <p>a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;</p> <p>b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.</p> <p>La "Legge di bilancio 2021" prevede per il 2021 il contributo in esame esclusivamente a favore dei Comuni dove sono situati i santuari religiosi non agevolati nel 2020.</p>
Sabatini-ter	<p>Come noto l'agevolazione denominata "Sabatini-ter" consiste nell'erogazione di un contributo a copertura degli interessi passivi sostenuti in sede di stipula di un finanziamento finalizzato all'acquisto/acquisizione in leasing di macchinari, impianti e attrezzature nuovi da parte delle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>Nell'ipotesi di finanziamento entro i 200.000,00 Euro era prevista l'erogazione in un'unica soluzione.</p> <p>La "Legge di bilancio 2021" elimina la soglia di 200.000,00 Euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione, stabilendo che le nuove modalità saranno determinate da un apposito decreto ministeriale.</p> <p>L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento.</p>
Imposta di registro per acquisto terreni	<p>Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di terreni e relative pertinenze; - di valore economico inferiore o uguale a 5.000,00 Euro; - qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti; - posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, <p>non si applica l'imposta di registro fissa di 200,00 Euro.</p>
Percentuali di compensazione bovini/suini	<p>Le percentuali di compensazione, utilizzate dai produttori agricoli in regime speciale IVA, applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, anche per il periodo 2021, in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all'8%.</p>
Credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno	<p>Il credito d'imposta, rivolto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, è prorogato al 31/12/2022.</p>
Compensazione crediti/debiti di natura commerciale	<p>Viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione di quelle intercorse con le amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche emesse e a condizione che per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.</p> <p>La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produrrà i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal Codice Civile.</p> <p>All'individuazione delle modalità di attuazione della norma provvederà il Ministero della Giustizia con apposito decreto.</p>
Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua	<p>Viene introdotto uno specifico credito d'imposta finalizzato a razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile. Possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche;

	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; • gli enti non commerciali; <p>per le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 relative all’acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad 1.000,00 Euro per unità immobiliare per le persone fisiche; • ad 5.000,00 per gli altri soggetti per ciascun immobile adibito all’attività commerciale. <p>Il credito riconosciuto è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno oggetto di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale: credito di imposta e perdite</p>	<p>Come noto il “Decreto Rilancio” (si veda l’Informativa Unistudio n. 43/2020) ha riconosciuto alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, destinatarie di un aumento di capitale sociale nel corso del 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite risultanti dal bilancio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto calcolato al lordo delle perdite dell’esercizio 2020 e dell’aumento di capitale effettuato, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.</p> <p>La “Legge di bilancio 2021” apporta le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’aumento di capitale sociale a pagamento e integralmente versato può essere effettuato entro il 30/06/2021 (in precedenza 31/12/2020); - dall’1/01/2021 al 30/06/2021 la soglia del 30% dell’aumento del capitale sociale è incrementata al 50%; - la società beneficiaria non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve aver presentato o depositato istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31/12/2019 non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014. Restano confermati gli altri requisiti indicati nell’Informativa n. 43/2020; - la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima dell’1/01/2024 da parte della società, ovvero 1/01/2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo unitariamente alla corresponsione dei relativi interessi legali; - il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, ed entro la data del 30/11/2021. <p>Nessun beneficio fiscale viene invece riconosciuto al socio che effettua il versamento a differenza di quanto accadeva per gli aumenti di capitale effettuati entro il 31/12/2020.</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale: sottoscrizione di strumenti finanziari da parte del “Fondo Patrimonio PMI”</p>	<p>Per le imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro nel 2019 che effettuavano aumenti di capitale sociale superiori a 250.000,00 Euro il “Decreto Rilancio” aveva previsto la possibilità di emettere strumenti finanziari sottoscritti, entro il 31/12/2020, da uno specifico Fondo (“Fondo Patrimonio PMI”) gestito da Invitalia. La “Legge di Bilancio 2021” estende il periodo di sottoscrizione degli strumenti finanziari al 30/06/2021 nel limite massimo di 1 miliardo di Euro per l’anno 2021.</p>

Cordiali saluti.